

Linee guida per la disciplina del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento “non formali” e “informali”, ai sensi del Capo II (“Riconoscimento, certificazioni e titoli) della legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 e di quanto definito nell’Intesa approvata nella Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015

OBIETTIVO

In attuazione delle disposizioni del Capo II (“Riconoscimento, certificazioni e titoli) della legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento)¹ Regione Liguria disciplina il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (di seguito anche I.V.C.) acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento “non formali” e “informali”.

L’apprendimento in contesti “non formali” è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento “formale”² in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

L’apprendimento in contesti “informali” avviene anche a prescindere da una scelta intenzionale e si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

La disciplina regionale, in osservanza di quanto definito nell’Intesa approvata nella Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 (di seguito anche Intesa), è finalizzata a :

- a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti al fine di migliorare l’aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni, facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;
- b) ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un’ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

Il sistema regionale di I.V.C. s’incardina nel quadro dell’apprendimento permanente³ di cui al comma 51, dell’articolo 4, della legge 92/2012, che definisce il diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

In coerenza ed in connessione con il sistema nazionale di certificazione delle competenze⁴ disciplinato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, il sistema regionale di I.V.C.

¹ Artt.79-81. La legge 18/2009 che è stata allineata ai principi del DLgs 13/2013 con la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43.

² Ai sensi del d.lgs 13/2013, art 2, comma 1, si intende per:

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

³ Ai sensi del d.lgs 13/2013, art 2, comma 1, si intende per:

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

⁴ Ai sensi del d.lgs 13/2013, art 2, comma 1, si intende per: n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.”

- adotta il Repertorio Ligure delle Figure Professionali (di seguito anche RLFP⁵) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009, afferente al citato Quadro operativo nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze⁶, come riferimento per l'I.V.C. delle competenze correlabili alle aree e alle figure professionali;
- assicura alle persone il diritto di accesso al servizio pubblico di riconoscimento ed attestazione delle proprie competenze in osservanza “dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione”;

SEZIONE 1 – INDICAZIONI GENERALI

1.1 SERVIZI DI I.V.C.

In osservanza dell'articolo 5 del d.lgs. 13/2013⁷ e dei requisiti tecnici minimi di cui all'allegato 5 dell'Intesa, il sistema regionale di I.V.C. si attua attraverso i servizi connessi:

- **al processo di individuazione e validazione**, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del “Documento di validazione”, con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda⁸, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze;
- **alla procedura di certificazione delle competenze** intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze già individuate e validate. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza⁹, con valore di atto pubblico.

1.2 REQUISITI TECNICI DI PROCESSO DEI SERVIZI DI I.V.C.

Con riferimento alla processo di individuazione e validazione¹⁰, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del servizio sono:

⁵ approvato con DGR 24 ottobre 2008 n. 1330 e ss.mm.ii.

⁶ Intesa citata, art. 3 –“ Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”

“2. Il Quadro nazionale costituisce la parte del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.”

⁷ Come previsto dall'art. 79, comma 2 della l. r. 18/2009

⁸ Intesa, art. 2 –Definizioni: “... d) «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del dlgs 16 gennaio 2013, n. 13;”

⁹ Intesa, art. 2 –Definizioni: “... e) «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

- a) fase di “identificazione delle competenze”: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito «Documento di trasparenza») di cui all’articolo 6 dell’Intesa;
- b) fase di “valutazione delle competenze”: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
- c) fase di “attestazione delle competenze”: stesura e rilascio del «Documento di validazione» di cui all’articolo 6 dell’Intesa.

Con riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del servizio sono:

- d) fase di “identificazione delle competenze”: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all’articolo 6 dell’Intesa in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;
- e) fase di “valutazione”: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo ai sensi dell’articolo 7 dell’Intesa;
- f) fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato» di cui all’articolo 6 dell’Intesa.

In fase di “accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione” delle competenze, devono essere assicurate ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.

Il processo di individuazione e validazione è sempre preliminare alla procedura di certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale e può realizzarsi attraverso uno specifico servizio autonomo oppure può essere integrato in un unico servizio di individuazione-validazione-certificazione.

SEZIONE 2 - OGGETTO, DESTINATARI E ATTORI

2.1 OGGETTO DEI SERVIZI DI I.V.C.

Per qualificazioni regionali s’intendono¹¹ le figure professionali presenti nel RLFP. Sono oggetto di “certificazione” regionale esclusivamente le competenze riferite a qualificazioni presenti nel Repertorio Ligure delle Figure Professionali (RLFP)¹² e associate al citato Quadro nazionale¹³.

¹⁰ Ai sensi dell’art. 5 e delle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 dell’Intesa

¹¹ DLgs 13/2013, art. 2 co.1: “...m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto; “

¹² <http://professioniweb.regione.liguria.it/>. Il Repertorio è in continua evoluzione nell’ambito del progetto regionale “Il laboratorio delle professioni di domani”, istituito dall’Art.84, comma 4 della LR 18/2009 e coordinato da ARSEL Liguria.

¹³ Intesa, art. 4 “Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale.

1. Le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite.”

Sono oggetto di “individuazione e validazione” (*ma non di certificazione regionale*) le competenze riferite a qualificazioni presenti nel RLFP ma non afferenti al Quadro nazionale, purché rispondenti ai requisiti definiti all’articolo 3, comma 3, della citata Intesa in Conferenza Stato-Regioni;

Le qualificazioni rilasciate dalla Regione Liguria ai sensi del d.lgs. 13/2013 e dell’Intesa:

- hanno valore sull’intero territorio nazionale ad ogni effetto di legge;
- possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi ovvero concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate di cui all’articolo 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
- sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF).

Le competenze validate o certificate da Regione Liguria possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento.

2.2 Destinatari DEI SERVIZI DI I.V.C.

Possono accedere volontariamente al servizio pubblico regionale di I.V.C. tutti i cittadini:

- residenti o domiciliati in Liguria;
- che hanno assolto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi della l. 53/2003;
- che dimostrano o autodichiarano di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel RLFP.

I servizi di I.V.C. delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali sono attivati dall’ente titolato a seguito di:

- richiesta della persona;
- adesione della persona a programmi pubblici.

Il costo di erogazione del servizio di I.V.C. è a carico, parziale o totale, della persona che ne fa richiesta, fatta salva la possibilità di contributi pubblici a copertura degli stessi.

2.3 Attori del sistema REGIONALE DI I.V.C.

2.3.1 Ente titolare

Regione Liguria, in quanto “ente pubblico titolare”, definisce e assicura l’aggiornamento della disciplina regionale¹⁴, monitora e controlla l’attuazione, da parte degli enti titolati, dei servizi di I.V.C. ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 13/2013 e dall’Intesa.

Regione Liguria si avvale dell’*Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria* (di seguito denominata ARSEL)¹⁵ quale ente responsabile del supporto tecnico operativo alla Regione per la gestione e lo sviluppo del Repertorio e per la gestione del Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali

2.3.2 Enti titolati

Gli “enti titolati” sono responsabili dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze alle persone. Gli enti titolati sono, inoltre, responsabili del rilascio, a seguito di esito positivo

2. Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. m) del D.Lgs 13/2013 le qualificazioni regionali afferiscono al Quadro nazionale attraverso l’associazione ad almeno una delle Aree di attività secondo i criteri descritti nell’allegato 2 dell’Intesa.

¹⁴ nel quadro definito dagli artt. 38-41 della l.r.18/2009.

¹⁵ Istituita dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale, per assicurare un più efficace coordinamento delle politiche regionali in materia di istruzione, lavoro e diritto allo studio.

dei processi di individuazione e validazione delle competenze, del “Documento di validazione” di cui all’articolo 6 e all’allegato 6 dell’Intesa, e della loro registrazione sul Libretto formativo del cittadino.

Ai sensi dell’articolo 7 dell’Intesa per lo svolgimento dei servizi di individuazione e validazione delle competenze l’ente titolato deve esercitare le seguenti funzioni:

1. accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
2. pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;
3. realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

Gli enti titolati devono assicurare il presidio delle funzioni mediante personale addetto in possesso delle competenze e dei requisiti da definire mediante successive disposizioni regionali in osservanza delle specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 dell’Intesa.

Al fine dell’accreditamento regionale gli “enti titolati” devono documentare il possesso di requisiti di natura *soggettiva, strutturale, finanziaria* ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 13/2013 e impegnarsi a operare nel rispetto degli standard tecnici di processo sopra richiamati e dei principi di collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza, secondo l’accezione operativa della citata Intesa¹⁶.

3 Disposizioni finali

Per la regolamentazione unitaria del sistema regionale di I.V.C. delle competenze acquisite sia in contesti di apprendimento formali sia in contesti non formali ed informali e la definizione operativa dei requisiti tecnici di processo dei servizi di I.V.C. in osservanza degli standard minimi soprariportati si rinvia a provvedimenti regionali successivi.

¹⁶ Cfr. tabella 4 dell’allegato 5 dell’intesa